



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**  
**Documento di consultazione 220/2020/R/eel**  
**Osservazioni di Energia Libera**

---

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 220/2020/R/eel, recante *Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17 (DCO)* (prot. n. 100/20, termine invio osservazioni 24 luglio 2020, inviata via email a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

## OSSERVAZIONI GENERALI

L'Associazione apprezza che l'Autorità, rispettando le tempistiche previste dalla normativa primaria e dimostrando la propria attenzione nei confronti del processo di apertura del mercato *retail*, abbia posto in consultazione la propria proposta di regolazione per l'individuazione degli esercenti il servizio a tutele gradualì delle PMI attualmente servite in maggior tutela. In particolare, l'Associazione, pur nutrendo preoccupazioni in merito alla proposta configurazione del servizio, apprezza che l'Autorità intenda prevedere procedure competitive per la sua assegnazione.

Riteniamo tuttavia che l'intera procedura, particolarmente complessa specie in relazione al troppo basso numero di clienti coinvolti, presenti profili di scarsa concorrenzialità. Tali profili – che illustreremo in sede di risposta ai singoli spunti di consultazione – sono tali da renderla non conforme alla normativa primaria<sup>1</sup>, con il rischio di non favorire la partecipazione di un adeguato numero di operatori alle procedure competitive<sup>2</sup>.

In particolare, riteniamo necessario introdurre dei correttivi alle procedure d'asta per garantire un *level playing field* tra gli operatori. I vantaggi derivanti agli *incumbent* dalla loro posizione di mercato (economie di scala, informazioni a disposizione, struttura) rendono la loro capacità di offerta non replicabile dagli altri *competitors*, impedendo così il prodursi degli effetti pro-concorrenziali richiesti dalla normativa sopra richiamata e comunque indispensabili per produrre una reale dinamica competitiva a beneficio del consumatore finale in termini di prezzo, servizi, differenziazione dell'offerta, innovazione. Riteniamo infatti che vi sia una eccessiva semplificazione nella determinazione dei lotti, che, oltre a poter esser numericamente aumentati (ad esempio 15), andrebbero resi il più possibile omogenei in termini di morosità, oltre che di volumi. Rispetto alle due configurazioni proposte nel DCO, la prima, seguendo la logica della continuità geografica,

---

<sup>1</sup> L'esito concorrenziale è espressamente richiesto dall'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (**Legge Concorrenza**), come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (**Decreto Milleproroghe**), anche rispetto al servizio a tutele gradualì.

<sup>2</sup> Anche la pluralità di fornitori è richiesta dalla Legge Concorrenza.

potrebbe determinare un significativo vantaggio competitivo per gli operatori radicati a livello territoriale, in particolar modo per gli attuali esercenti la maggior tutela, in termini di economie di scala e asimmetrie informative, tale da dissuadere potenzialmente la partecipazione alle gare dei nuovi entranti. La seconda, invece, anche se rispetto alla prima mitiga il possibile esercizio di potere di mercato degli *incumbent*, non è tuttavia idonea ad evitare rischi di uno scarso interesse di partecipazione attribuendo eccessiva importanza al profilo dimensionale dei lotti anziché (anche) ad un'omogeneità a livello di morosità.

Riteniamo che l'assegnazione al prezzo più basso non garantisca adeguatamente il sistema e i clienti finali, nonostante l'Autorità proponga opportuni requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, supportati da adeguate garanzie.

A nostro avviso, è necessario imporre la partecipazione ad una sola impresa dello stesso Gruppo societario, per evitare il rischio di comportamenti collusivi in sede d'asta.

Inoltre, è necessario chiarire se i vincitori delle aste potranno proporre ai clienti assegnati contratti sul mercato libero e che il credito non riscosso dall'esercente la maggior tutela non dovrà in alcun modo essere trasferito all'esercente del servizio a regime.

Infine, per una corretta identificazione del perimetro di imprese coinvolte, l'Associazione ritiene che l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti non debba richiedere alcuna forma di attività e/o di riscontro da parte del cliente, che è tipicamente caratterizzato per la sua inerzia.

## **RISPOSTA AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### **LINEA DI INTERVENTO A: ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE**

#### **A.1 Requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione**

*Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?*

Si concorda con l'orientamento espresso nell'ipotesi in cui l'Autorità intenda prevedere la facoltà per il soggetto aggiudicatario del servizio a tutele gradualì di condizionare l'erogazione della fornitura al pagamento del credito dallo stesso maturato nell'ambito del servizio (ad es. cliente che, dopo aver lasciato morosità nel servizio a tutele gradualì passa nel mercato libero e, per cause a lui non

imputabili, vi rientra). Si esprime invece forte contrarietà alla possibilità che l'esercente la maggior tutela che si aggiudichi un lotto possa esercitare tale facoltà sulla base del credito maturato in maggior tutela. In tal caso sussisterebbe una forte disparità di trattamento con un eventuale aggiudicatario non già esercente la maggior tutela, data l'indicazione riportata in nota 5 del DCO. Si potrebbe così disincentivare una gestione efficiente della morosità da parte dell'esercente la maggior tutela in fase di cessazione del servizio.

*Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualì? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

L'estensione dell'applicazione del sistema indennitario appare generalmente condivisibile. Tuttavia, si evidenzia l'opportunità di riservare al servizio ulteriori strumenti a tutela del credito in quanto, oltre all'impossibilità di condizionare l'attivazione della fornitura al buon esito del *credit check* al netto di quanto previsto allo spunto Q1 (caratteristica condivisa con il servizio di maggior tutela), nel servizio a tutele gradualì non è ipotizzata la possibilità di rivedere al rialzo il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione per l'intera durata del servizio. Pertanto, al fine di intercettare anche le ipotesi di morosità non saldate a fronte di disalimentazione del punto fornito nell'ambito del servizio, si potrebbe valutare di condizionare l'attivazione di un qualsiasi punto nella titolarità dello stesso cliente con un qualsiasi fornitore al saldo del debito nei confronti dell'esercente il servizio (così come ad oggi è previsto per i costi di interruzione non saldati nei confronti del distributore).

## **A.2 Assetto del servizio**

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?*

*Q4. Si rinvencono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*

Al fine di favorire la concorrenza, in un'ottica di maggior pluralismo di partecipazione, si condivide la proposta di ammettere alle procedure anche le imprese che si approvvigionano sul mercato all'ingrosso con l'ausilio di una società appartenente al medesimo Gruppo societario, purché sia vietato a entrambe (società che svolge funzione di commercializzazione e società collegata che stipula

i contratti di dispacciamento e trasporto) di partecipare singolarmente presentando due diverse offerte, come meglio descritto in risposta allo spunto di consultazione Q22 a cui si rimanda.

Con riferimento all'intenzione di confermare l'obbligo, già prospettato nel DCO 397/2019/R/eel, in capo all'esercente o al suo mandatario di distinguere i contratti per i servizi di dispacciamento e trasporto destinati alla fornitura del servizio a tutele graduali dai contratti relativi ai clienti finali serviti nel mercato libero, si fa presente come l'inevitabile aggravio dei costi operativi gestionali derivante da tale scelta potrebbe incidere sul *bid* anche in maniera considerevole alla luce del restringimento, rispetto alla precedente consultazione, della platea dei clienti contendibili. Qualora l'Autorità intendesse comunque definire la disciplina in linea con l'orientamento espresso, riterremmo opportuno fosse confermato l'indice di onorabilità in essere tra l'Utente del dispacciamento e Terna.

*Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele graduali? Se no per quali motivi?*

In linea generale si condivide l'approccio mutuato dalla disciplina dei Codici degli Appalti di effettuare lo scorrimento in graduatoria, con interpello progressivo e accettazione volontaria, nel caso di indisponibilità dell'esercente il servizio a tutele graduali o di decadenza dell'incarico. Tuttavia, nel delineare nel dettaglio tale soluzione, a nostro avviso è necessario permettere alla società che si rende disponibile a erogare il servizio alle medesime condizioni offerte dall'originario aggiudicatario in tempi potenzialmente molto ristretti per garantire la continuità della fornitura di adeguare le relative garanzie, anche eventualmente in deroga rispetto ai vincoli dell'attuale disciplina regolatoria.

### **A.3 Condizioni economiche di erogazione del servizio**

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele graduali? Per quali motivi?*

Ferma restando la primaria necessità che i tempi indicati in consultazione siano traguardati, quanto espresso nel DCO con riferimento ai temi in oggetto risulta generalmente condivisibile. Evidenziamo tuttavia l'opportunità che eventuali comunicazioni relative alla variazione della logica sottesa alla valorizzazione delle componenti di prezzo siano trasmesse da parte di soggetti istituzionali (ad es. l'Acquirente Unico) secondo una formulazione condivisa. Evidenziamo inoltre come, al fine di garantire un'adeguata responsabilizzazione dell'esercente la maggior tutela nella gestione del proprio credito (coperta da apposite componenti di prezzo) in vista dell'avvicendamento nella

fornitura del servizio, non debbano essere ipotizzati strumenti volti ad attribuire agli esercenti del servizio a regime alcuna responsabilità al riguardo.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

La formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh avrebbe certamente il vantaggio di consentire una maggiore semplicità nella comprensione da parte del cliente della formula del prezzo. Tuttavia, si rileva come la presenza di molteplici elementi dalla natura "fissa" ossia commisurata alla gestione del singolo cliente, potrebbero determinare alcune difficoltà nell'individuare il più adeguato valore del parametro  $\beta$  da indicare in fase di procedura d'asta.

*Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.*

Con particolare riferimento al livello di prezzo da applicare ai clienti nei differenti lotti, si rileva la presenza di aspetti positivi in entrambe le soluzioni prospettate. Se da un lato la soluzione A potrebbe ridurre il rischio contestazioni da parte di clienti rientranti in lotti differenti, la soluzione B avrebbe il vantaggio di rappresentare un valore del servizio maggiormente vicino al costo sostenuto dagli esercenti per offrirlo, in considerazione dei differenti elementi caratterizzanti ciascun lotto. Tuttavia, l'auspicata individuazione di lotti con stessi livelli di *unpaid ratio* porterebbe presumibilmente ad un minor divario tra i parametri  $\beta$  risultanti dalla procedura d'asta, tale da rendere pressoché indifferente la scelta tra l'opzione A e l'opzione B.

*Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo CSB? Motivare la risposta.*

Non risulta chiaro cosa si intenda per *copertura minima* con riferimento ai costi di sbilanciamento che codesta Autorità propone di applicare ai clienti sottesi al servizio. Evidenziamo tuttavia come tali costi debbano coprire i prezzi di sbilanciamento nonché il corrispettivo di non arbitraggio ed il corrispettivo di non arbitraggio macro-zonale.

*Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Si ritiene che, pur alla luce del rinnovato quadro normativo nel quale gli orientamenti dell'Autorità si inseriscono, la gradualità di applicazione del prezzo d'asta prospettata nel documento di consultazione risulti di complessa implementazione. Ad integrazione di quanto scritto in risposta allo spunto di consultazione Q6, si ritiene quindi che la conferma dei livelli di prezzo sino alla fine di giugno 2020, anche alla luce del ridotto perimetro del servizio, sia sufficiente a garantirne gradualità di applicazione e che pertanto, già a decorrere dal 1° luglio 2020, potrebbero essere coerentemente applicati i prezzi risultanti dalle procedure d'asta nella loro totalità, secondo una delle modalità di applicazione di cui allo spunto di consultazione Q8.

*Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

Si ritiene fondamentale che nell'attribuire il valore base al corrispettivo CBID si tenga conto dei recenti accadimenti che hanno colpito il mercato dell'energia: da un lato l'emergenza sanitaria, che ha reso più complesso il rapporto con il cliente finale sotto tutti gli aspetti, non da ultimo quello della riscossione degli importi dovuti; dall'altro l'impatto dell'art. 1, commi 291 e 295, della Legge di Bilancio 2020, recepiti dall'Autorità con le deliberazioni 184/2020/R/com e 219/2020/R/com. Le disposizioni contenute in questi atti, infatti, riguardanti la cd. prescrizione breve e la gestione della messa in mora dei clienti finali, potrebbero avere un impatto negativo sull'esposizione economica e finanziaria degli operatori attivi sul mercato *retail* dell'energia elettrica. È dunque necessario tenere conto di tali recenti sviluppi nel valorizzare il corrispettivo. In aggiunta a quanto detto riterremmo opportuno che l'Autorità tenesse conto dei diversi investimenti necessari ad implementare il servizio che dovrebbe sostenere l'esercente aggiudicatario se diverso dall'esercente la maggior tutela dominante in quell'area, così da ridurre il vantaggio competitivo di quest'ultimo.

*Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Non si condividono queste modalità e anzi si ribadisce, come già espresso in risposta al DCO 397/2019/R/eel, che distribuire il differenziale negativo ai clienti del mercato libero andrebbe nella direzione di favorire una rapida transizione dei clienti verso quest'ultimo mercato, rispondendo a quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale dell'intera riforma, che configura il servizio a tutele gradualistiche come un servizio di ultima istanza. Non si concorda con quanto sostiene l'Autorità nel DCO, ovvero che difficilmente il prezzo del servizio a tutele gradualistiche diventerà un riferimento per le offerte del mercato libero. Infatti, per quanto i clienti interessati dal servizio sarebbero un numero ridotto,

riteniamo plausibile che, sia per la copertura mediatica e informativa che sarà riservata al tema, sia per l'impossibilità di escludere che l'Autorità introduca in un secondo momento l'obbligo di esporre il prezzo di erogazione del servizio a tutele gradualistiche nella scheda sintetica che sostituirà la scheda di comparabilità in fase di sottoscrizione contrattuale, il prezzo del servizio in futuro diventi inevitabilmente un *benchmark* di confronto, così come è oggi il prezzo di maggior tutela.

*Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto dall'Autorità in termini di tempistiche, ma si evidenzia come la gestione del processo necessiterà, da parte degli aggiudicatari, di alcuni adeguamenti ai propri sistemi informatici. Pertanto, dovrà essere lasciato tempo a sufficienza per la realizzazione di questi interventi.

*Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualistiche in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto in merito. Si coglie tuttavia l'occasione per segnalare che nel DCO non sono presenti indicazioni circa le modalità con le quali l'Autorità vorrebbe trattare i crediti eventualmente non riscossi da parte dei precedenti fornitori: per far sì che non sia compromesso l'interesse a partecipare alle gare, tali crediti non dovranno essere trasferiti all'esercente aggiudicatario, soprattutto nel caso di clienti trasferiti sul servizio al termine del regime di maggior tutela, che presumibilmente sono rimasti in fornitura con il precedente esercente per un tempo sufficientemente lungo da consentirgli di mettere in atto adeguate azioni di contrasto alla morosità. Peraltro, prevedendo che il credito in essere si trasferisca automaticamente agli eventuali assegnatari post-gara, si rimuoverebbe ogni stimolo per gli esercenti la maggior tutela nei prossimi mesi a recuperare il credito di clienti morosi in aree per le quali non abbiano interesse a partecipare all'assegnazione del servizio.

*Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualistiche? Per quali motivi?*

Si condivide quanto proposto.

*Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*



Si condivide quanto proposto in merito all'introduzione di un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili; si richiede che però al suo interno trovino copertura anche i prelievi fraudolenti. Se ciò non fosse possibile, si ritiene che le informazioni relative all'entità dei prelievi fraudolenti nell'area territoriale considerata dovrebbero essere tra quelle fornite ai partecipanti alle aste, in modo da formulare *bid* che tengano correttamente conto della loro presenza e peso.

#### **A.4 Condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali**

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualità da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

Energia Libera ritiene preferibile che il termine massimo di trasmissione delle informazioni previste dalla consultazione sia non inferiore a dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Sistema informativo integrato dell'avvenuta attivazione del servizio.

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele gradualità all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

Energia Libera condivide il punto di vista dell'Autorità secondo cui le esigenze cognitive delle piccole imprese possano essere adeguatamente soddisfatte mediante solamente la consegna al cliente, in fase precontrattuale, della scheda sintetica. Rimangono, tuttavia, alcune perplessità, già espresse in sede di risposta al DCO 397/2019/R/eel e che riteniamo necessario chiarire al più presto, rispetto alla possibilità di contattare e inviare comunicazioni ai clienti assegnati nell'ambito della procedura concorsuale. In particolare, in assenza di esplicito consenso *privacy* da parte del cliente, data l'attuale normativa, temiamo che sia difficilmente percorribile la possibilità di offrire al cliente prodotti del mercato libero, rendendo vano uno degli scopi del servizio, ovvero l'uscita del cliente dal mercato di ultima istanza. E' pertanto fondamentale che prima che si tengano le procedure concorsuali, sia chiarito se e quali comunicazioni può inviare l'assegnatario al cliente, senza che venga richiesto un nuovo consenso *privacy* esplicito. Qualora, a fronte dei chiarimenti, emergesse la necessità di richiedere un nuovo consenso *privacy* esplicito ai fini di cui sopra, riterremmo imprescindibile che l'Autorità favorisse l'esercente nella raccolta di tali consensi, in particolare consentendo allo stesso di integrare la comunicazione di cui allo spunto di consultazione Q17 con un modulo con cui il cliente potrebbe esprimere i propri consensi *privacy*.

## **LINEA DI INTERVENTO B: ORIENTAMENTI INERENTI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

### **B.1 Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali**

### **B.2 Garanzie richieste ai partecipanti alle procedure concorsuali**

*Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità.

*Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità e, più in generale, si concorda con l'introduzione di requisiti stringenti per gli operatori che decidano di partecipare alle aste per la fornitura del servizio di tutele gradual in un'ottica di tenuta dell'intero impianto e di garanzia di continuità di fornitura al cliente del servizio universale.

*Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

Si condivide l'innalzamento del livello di capitale sociale versato anche oltre la soglia di 100.000 euro.

*Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

Si concorda che un partecipante possa avvalersi di una società del Gruppo per la sottoscrizione dei mandati di dispacciamento e di trasporto, purché solo una società dello stesso Gruppo possa partecipare alle aste, in modo da mantenere la terzietà tra tutti i partecipanti.

*Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

Si ritiene auspicabile, in considerazione del ridotto importo, che la garanzia prestata ai fini della partecipazione possa assumere anche la forma di bonifico. Per quanto invece attiene alla garanzia da prestare ai fini dell'assegnazione del servizio, dati i maggiori importi sottostanti, riterremmo opportuno potesse assumere la forma di *Parent Company Guarantee* o garanzia assicurativa, così come previsto per la rispettiva garanzia dal Codice di rete tipo del trasporto di energia elettrica.

*Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

In linea generale, si concorda con l'ordine di grandezza delle garanzie che devono essere prestate, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e dell'assegnazione del servizio. Segnaliamo tuttavia l'opportunità che nella definizione puntuale del valore della garanzia da prestare ai fini dell'assegnazione del servizio l'Autorità tenga in debita considerazione le dimensioni di ciascun lotto. Riteniamo inoltre necessario che l'Autorità espliciti quali siano le obbligazioni il cui inadempimento determini l'escussione della garanzia prestata ai fini dell'assegnazione del servizio e come sia valorizzato l'importo da escutere.

*Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

E' necessario prevedere che solo una società del medesimo Gruppo societario possa partecipare alle aste, in modo da evitare potenziali concentrazioni e passaggio di informazioni all'interno del Gruppo e da mantenere la terzietà tra i diversi soggetti che vi partecipano.

### **B.3 Informazioni da mettere a disposizione ai fini delle procedure concorsuali**

*Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

Si apprezza l'ampliamento dei contenuti del set informativo rispetto a quanto proposto nella precedente fase consultiva, che va incontro alle esigenze degli operatori ai fini della preparazione alla procedura concorsuale e non se ne ritiene opportuna una contrazione. Al fine di ridurre il più possibile il *gap* informativo rispetto agli esercenti la maggior tutela, si ribadisce tuttavia l'opportunità di includere nel set che sarà trasmesso a tutti i partecipanti anche i seguenti dati:

- incidenza di clienti per cui è presente un contatto telefonico, al fine di valutare la concreta possibilità di instaurare un contatto diretto con il cliente;

- incidenza di clienti che hanno fornito l'assenso all'utilizzo dei dati ai sensi della normativa *privacy* sul totale dei clienti a cui tale assenso è stato richiesto, al fine di valutare il grado di predisposizione dei clienti ad attivarsi proattivamente verso l'operatore;
- incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti, al fine di valutare l'incidenza di KO nel processo di fatturazione.

Pur consapevoli dei tempi ridotti per l'estrazione di tali dati, potrebbe inoltre essere utile prevedere anche l'indicazione dei codici ATECO dei clienti inclusi nel lotto.

*Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

Nessuna osservazione.

*Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?*

Si ritiene che un periodo di 2 mesi sia il minimo indispensabile per analizzare il *set* di informazioni relativo alle aree all'asta con un grado di profondità tale da limitare quanto più possibile il *gap* informativo rispetto all'esercente il regime di assegnazione provvisoria. Tuttavia, nell'ottica di non rallentare il processo d'asta e l'assegnazione del servizio di tutele gradualmente a regime, non se ne chiede un'estensione. Si sottolinea inoltre che le informazioni trasmesse dagli esercenti il regime di assegnazione provvisoria ai partecipanti all'asta dovrebbero essere aggiornate all'ultima data utile, in quanto è evidente come un'evoluzione dei dati del *set* informativo potrebbe condizionare, anche significativamente, i presupposti per la formulazione dell'offerta ad asta nonché determinare una disparità informativa tra partecipanti che siano esercenti la maggior tutela ed altri che non lo siano.

#### **B.4 Aree territoriali per l'erogazione del servizio a tutele gradualmente**

*Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

*Q30. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

Con riferimento ad entrambe le configurazioni prospettate dall'Autorità si riscontrano rilevanti criticità e pertanto le stesse non risultano condivisibili.

La prima, seguendo la logica della continuità geografica, determinerebbe infatti un rilevante vantaggio competitivo per gli operatori radicati a livello territoriale, in particolar modo per gli attuali

esercenti la maggior tutela in termini di economie di scala e asimmetrie informative, tale da dissuadere la partecipazione alle gare dei nuovi entranti.

La seconda, invece, anche se rispetto alla prima mitiga l'esercizio di potere di mercato degli *incumbent*, non si ritiene ancora idonea ad evitare rischi di uno scarso interesse di partecipazione, attribuendo eccessiva importanza al profilo dimensionale dei lotti anziché ad un'omogeneità a livello di morosità.

Pertanto, al fine di garantire una maggiore partecipazione degli operatori alle procedure e al contempo di contenere il vantaggio competitivo degli *incumbent*, si ritiene necessario considerare una terza configurazione che individui un maggior numero di lotti (ad esempio 15) che non si discostino tra loro per livello di *unpaid ratio* e che siano composti da aree non contigue (effettuando aggregazioni su base provinciale).

## **B.5 Criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti**

*Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

Con riferimento al meccanismo di asta a doppio turno, si teme che lo stesso possa condurre, in assenza di misure correttive, alla presentazione di offerte estremamente aggressive dal carattere predatorio che non riflettano i reali costi del servizio. Per prevenire tale eventualità, potrebbe esser valutato di escludere dal secondo turno d'asta le offerte presentate nel primo turno che fossero palesemente fuori mercato, ossia fortemente inferiori in termini percentuali rispetto alla media delle altre offerte presentate.

*Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

Non si ritiene opportuno eseguire un doppio turno in presenza di due soli partecipanti per i motivi indicati in risposta allo spunto Q31.

*Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

Si ritiene che l'ipotesi di applicare un tetto massimo ai parametri offerti in sede d'asta risulti non coerente con l'obiettivo di garantire un'ampia partecipazione degli operatori alle procedure. Peraltro,

l'assenza di un *cap* alle offerte non violerebbe il mandato ricevuto dall'Autorità di impedire ingiustificati aumenti di prezzo in quanto, fermo restando quanto evidenziato allo spunto Q31, la promozione di condizioni volte a stimolare la partecipazione alle procedure farebbe emergere prezzi d'asta coerenti con i costi del servizio.

*Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Pur condividendo l'obiettivo che l'Autorità intende perseguire con l'individuazione di un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante, riteniamo imprescindibile che siano definiti strumenti maggiormente efficaci volti a raggiungere un *level playing field* nella partecipazione alle procedure. La sola fissazione di un tetto ipotizzato con riferimento ad alcune zone, con valori a nostro avviso eccessivamente elevati nonché apparentemente attribuibili alla singola società e non al gruppo di società, porterebbe infatti al potenziale mancato dispiegamento delle dinamiche concorrenziali che la normativa primaria intende preservare. Qualora l'Autorità intendesse confermare lo strumento del limite massimo di aree aggiudicabili, lo stesso dovrebbe essere applicabile a tutto il territorio nazionale per il Gruppo di società (nonché per società legate da *partnership* commerciali) ed avere un valore indicativamente pari al 30% dei volumi complessivamente messi in asta.

*Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Con riferimento ai criteri di scelta dei lotti da riassegnare perché in esubero rispetto al tetto individuato, riterremmo preferibile l'opzione 2, tale da garantire un minor danno ai clienti finali.

*Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?*

Le soluzioni prospettate appaiono condivisibili. Si ritiene tuttavia che l'individuazione di lotti omogenei per morosità ovvierebbe all'eventualità di aste andate deserte.

*Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi?*

Non si concorda con l'orientamento espresso in quanto si teme che tale ipotesi possa portare alla definizione di accordi tra aziende a danno delle dinamiche concorrenziali.

## **B.6 Durata del periodo di assegnazione**

*Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

In linea generale, una durata di tre anni appare ragionevole. Tuttavia, un'importante revisione del meccanismo in termini di maggiore concorrenzialità (come auspicato in risposta ai precedenti spunti di consultazione) consentirebbe di valutare la possibilità di permettere all'esercente uscente, al termine dei tre anni, di continuare a fornire i clienti entrati all'interno del servizio tramite la procedura d'asta, con applicazione automatica dell'offerta PLACET al momento vigente. In tal modo, la procedura di prima assegnazione potrebbe risultare maggiormente attrattiva. Il servizio sarebbe invece nuovamente attribuito secondo le modalità competitive previste per i clienti diversi da quelli sopra indicati.

## **B.7 Tempistiche di attuazione**

*Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?*

Come è noto, Energia Libera ha manifestato più volte la propria contrarietà ad un ulteriore slittamento della data di cessazione del servizio di Maggior Tutela. E' quindi importante che le procedure concorsuali si tengano il più presto possibile, garantendo però un tempo congruo agli operatori per valutare l'opportunità di prenderci parte (almeno 2 mesi dalla messa a disposizione delle informazioni pre-gara) nonché di organizzare le risorse interne a valle di una eventuale assegnazione di clienti (almeno 3 mesi tra l'assegnazione definitiva e l'avvio del servizio). In particolare, il secondo termine indicato è necessario per l'esercente entrante, qualora diverso dall'esercente la maggior tutela uscente nell'area, per svolgere una serie di attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. ricezione e trattamento dei dati post-gara sui clienti, costituzione delle garanzie di trasporto e dispacciamento, implementazioni operative per servire i clienti). In considerazione di quanto detto, si riterrebbe opportuno che il set di informazioni pre-gara relative ai lotti fosse reso disponibile ai partecipanti non più tardi di inizio gennaio. Si coglie l'occasione per evidenziare come, con riferimento ai dati post-gara sia a nostro avviso opportuno effettuare un attento monitoraggio in fase di trasferimento, responsabilizzando il fornitore uscente nella loro tempestiva e completa messa a disposizione.



Alessandro Bianco - Segretario generale